



REGOLAMENTO

ISTITUTIVO
DEI
“PRESTITI D’ ONORE”



Approvato con D.C.C. n. 169 del 09.11.1995

e

D.C.C. n. 6 del 13.02.1996

esecutive

FINALITÀ

Art. 1

1. La legge 142/90 e lo Statuto Comunale pongono a carico delle Amministrazioni Comunali tutti quegli interventi socio-assistenziali che hanno la finalità di assicurare il soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita dell' individuo e che possano favorirne il benessere psico-fisico.
2. L' Amministrazione Comunale di Mirano mette in atto un insieme di prestazioni socio-assistenziali, individuate a questo scopo, prevedendo interventi diversificati tra i quali erogazioni economiche per il raggiungimento del "Minimo Vitale", disciplinate con lo specifico Regolamento approvati con la delibera cons. n.8/24.2.1992;
3. I "Prestiti d' Onore" risultano un nuovo strumento di risposta, in alternativa all' erogazione di contributi economici a fondo perduto, e racchiudono quindi caratteristiche di risparmio per l' Ente locale e di possibilità dello stesso di ampliare, a seguito dei risparmi citati, gli interventi in campo sociale; importante anche l' aspetto di " responsabilizzazione " del destinatario dell' intervento, che viene impegnato alla restituzione.
4. Le finalità dell' intervento prevedono da parte dell' Ente pubblico le possibilità di supporto economico a situazioni familiari e personali che pur presentando difficoltà contingenti a far fronte ad impegni di maternità/paternità e più complessivamente di genitorialità, non sono tali da entrare o permanere all' interno di un circuito di tipo assistenziale.

Tal supporto si identifica sostanzialmente nella concessione di un prestito che fonda il patto di restituzione non tanto su garanzie certe di carattere economico ma su accordi che, pur non prescindendo da valutazioni oggettive circa la percorribilità amministrativa dell' operazione, assegnano valore fondamentale all' impegno morale di restituzione assunto dal richiedente.

L' onere dell' intervento, costituito dalla perdita del " valore di acquisto " della somma assegnata tra il momento del prestito e la restituzione, resta a carico dell' A. C.. Per alcune situazioni-problema si ritiene che il poter contare su questo intervento potrà risultare un' azione preventiva di possibili maggiori deterioramenti delle situazioni e della possibilità per il nucleo o del singolo di ricadere in circuiti assistenziali.

In questo senso il termine " Prestito d' Onore" dà conto della peculiarità di questo intervento, il quale, nella misura in cui è stato identificato come proposta alternativa o di emancipazione da percorsi assistenziali, va gestito da parte di un servizio sociale professionale e deve poter contare su competenze tecniche specifiche che si ritiene possano ritrovarsi nella figura professionale dell' assistente sociale.

5. Il presente Regolamento Comunale definisce i destinatari dell' intervento, i requisiti per ottenere i "Prestiti d' Onore" le modalità per l' organizzazione dell' intervento, le modalità di erogazione e di recupero dei prestiti

DESTINATARI

Art. 2

I Destinatari dell' intervento sono: le persone, singole ed in coppia residenti del Comune di Mirano, che si trovano in situazioni di difficoltà contingenti, ma che non possiedono i requisiti per accedere (o non vogliono accedere) ad interventi assistenziali di tipo tradizionale e che non abbiano i requisiti per accedere al credito bancario.

A titolo di esempio si cita:

- gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza;
- giovani coppie in difficoltà economiche per acquisto dell' arredo familiare, per far fronte alle spese di primo impianto di un alloggio, ovvero per l' inizio di un' attività lavorativa;
- famiglie con un solo genitore in particolari momenti di difficoltà legate a problemi economici connessi a separazione/divorzio.
- Adulti momentaneamente privi di lavoro.

REQUISITI

Art. 3

Per poter accedere ai "Prestiti d' Onore" le persone singole ed in coppia devono non essere in grado di accedere a prestiti bancari e trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) Reddito

- limite massimo: si indica come tetto di riferimento oltre il quale, di norma, non vi può essere accesso al prestito, quello individuato nelle tabelle di riferimento relativamente ai limiti di reddito utili ai fini della corresponsione dell' assegno per il nucleo familiare;
- limite minimo: non si valuta opportuno fissare un preciso limite minimo: si ritiene tuttavia necessario raccomandare di riservare una particolare attenzione alle effettive capacità reddituali dei richiedenti tali da consentire concretamente la possibilità di restituzione che si va a concordare.
-

b) Motivazione per l' accesso al prestito

Situazioni in cui vi sia necessità di utilizzazione del prestito per il superamento di un problema contingente inerente ad esempio:

- l' alloggio (es. anticipo affitti, primo arredo);

- il lavoro (es. acquisto piccolo attrezzi);
- la formazione o qualificazione professionale con particolare riferimento al rientro al lavoro dopo la maternità o dopo una separazione-divorzio;
- la disponibilità di mezzi di trasporto propri in relazione soprattutto a spostamenti quotidiani di bambini piccoli o raggiungimento del posto di lavoro non servito da mezzi pubblici (es. acquisto auto);
- spese legali relative a separazione -divorzio;
- spese legate a problemi sanitari dei figli (es. cure e protesi dentarie se non assicurate dal S. S. N. o garantita da altra forma assicurativa, spese non direttamente sanitarie per ricoveri all’ estero o fuori dall’ ULSS di competenza);
- ogni altra situazione che a giudizio dell’ operatore referente possa essere determinante per il raggiungimento dell’ autonomia con particolare riguardo dell’ esercizio degli impegni genitoriali.

MODALITÀ PER L’ ORGANIZZAZIONE DELL’ INTERVENTO

Art. 4

Per organizzare l’ intervento si prevedono le seguenti modalità:

- l’ interessato o gli interessati inoltreranno all’ Amministrazione Comunale una domanda, su apposito modulo, allegando la documentazione relativa al reddito familiare, il preventivo di spesa ove possibile, lo stato di famiglia e/o l’ autocertificazione sulla composizione della famiglia;
- il Servizio Sociale del Comune curerà l’ istruttoria.

L’ istruttoria si dovrà concludere con un atto deliberativo della Giunta Comunale.

All’ interessato o agli interessati dovrà essere data comunicazione scritta, anche in caso di parere negativo nei tempi e nei modi di cui al Regolamento Comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi.

Tra il richiedente e l’ A. C., a mezzo dell’ Assistente Sociale, verrà stipulato un contratto che adotterà anche il piano di ammortamento del “Prestito d’ Onore” concesso con il contributo economico.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL “PRESTITO D’ ONORE”

Art. 5

Vengono indicate le seguenti modalità di erogazione del prestito:

- il prestito, erogato tramite contributo economico, dovrà avere un limite minimo di £. 500.000 e quello massimo di £. 6.000.000 e concordato fra le parti contraenti;
- il rimborso del prestito deve prevedere delle rate fisse mensili a carico del destinatario riferite al capitale;

- nei casi in cui il prestito sia richiesto da una coppia, esso sarà intestato a entrambi i componenti, se richiesto da una persona sola si verificherà la possibilità che venga indicato un nominativo cui cointestare il prestito;
- l' A. C. deve concordare nell' accordo il periodo massimo di restituzione del prestito, che comunque non potrà essere superiore ai 36 mesi;
- in caso di mancato pagamento di una o più rate di restituzione del prestito l' A. C., tramite i propri uffici di Sicurezza Sociale effettuerà una verifica della situazione e valuterà se avviare le procedure di rivalsa o se realizzare altri interventi.

PUBBLICIZZAZIONE

Art. 6

Considerata la natura socio-assistenziale dell' intervento, del suo carattere sperimentale, e della presumibile limitata disponibilità di fondi ad esso indirizzati, si ritiene opportuno, almeno in questa fase di avvio, che l' A. C. rivolga la pubblicizzazione dell' intervento solo agli operatori degli enti pubblici e del privato sociale convenzionato impegnati nell' area dei servizi sociali e sanitari.

GESTIONE CONTABILE

Art. 7

L' A. C. provvederà ad istituire, a partire dal 1996, un apposito capitolo di Bilancio, denominato "Prestiti d' Onore" e un apposito capitolo di entrata.

Annualmente l' A. C. definirà le quote da iscrivere sull' apposito capitolo di Bilancio istituito.

Art. 8

Sarà cura dell' Ufficio Sicurezza Sociale del Comune provvedere alla concreta organizzazione dell' intervento, con la predisposizione della modulistica di cui al precedente art. 4.

VALUTAZIONE DELL' INTERVENTO

Art. 9

Il responsabile del Servizio Sociale Comunale dovrà annualmente predisporre la documentazione necessaria a valutare la quantità e la qualità dell' intervento effettuato e relazionare alla competente Commissione Consiliare.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa ricorso a quanto stabilito dalle vigenti normative di legge statali e regionali, nonché dai vigenti Regolamenti Comunali.

Art. 11

Il presente Regolamento, composto di 12 articoli, entrerà in vigore dopo l' esame favorevole dell' Organo Regionale di Controllo e la prevista ripubblicazione

Art 12

Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per la richiesta di atti amministrativi.